

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R “Regolamento forestale” e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento anno 2020.

VISTA la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 *"Gestione e promozione economica delle foreste"* ed in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m), che indica che il Regolamento forestale stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R"* (cd. Regolamento forestale), modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose ed in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche;

VISTE le richieste di prorogare di 20 giorni il termine di pascolamento tra 800 e 1.500 metri e oltre i 1.500 metri, in ragione dell'andamento climatico e della disponibilità di risorse foraggere, pervenute da Coldiretti Piemonte e Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte;

VALUTATE le richieste, d'intesa con il Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;

DATO ATTO che l'andamento climatico registrato non consente di prorogare il termine oltre i 1500 metri, ma solo tra 800 e 1500 metri dove il clima più favorevole e la disponibilità di specie foraggere permettono di incrementare il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO, quindi che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R per l'anno 2020 possano essere prolungati fino al 15 novembre su tutto il territorio regionale solo per l'altitudine tra 800 e 1500 metri s.l.m..I periodi di pascolo su tutto il territorio regionale per l'anno 2020 sono quindi i seguenti:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

VISTA la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Quanto sopra premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

di stabilire che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" per l'anno 2020, sono prolungati fino al 15 novembre su tutto il territorio regionale, solo per la quota compresa tra 800 e 1.500 metri s.l.m.. Per l'anno 2020 i periodi di pascolo su tutto il territorio regionale sono quindi i seguenti:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro